

Codice A1103A

D.D. 15 ottobre 2024, n. 1204

Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 792 COV2020).



ATTO DD 1204/A1103A/2024

DEL 15/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 792 COV2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota pec del 07/08/2020, dal Ministero dell'Interno – Compartimento della Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d'Aosta – Sezione di Torino, a carico del signor *omissis* nato in *omissis*, residente in *omissis*, nei confronti del quale, con processo verbale n. 700016758670 del 31/05/2020, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti nel Comune di Torino, in Via Grattoni 3, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 64 del 27/05/2020 riguardante *“l'obbligo – dalle ore 0,00 del giorno 29 Maggio 2020 alle ore 24 del giorno 2 Giugno 2020 – per tutti i cittadini, di utilizzare, in tutti i luoghi pubblici all'aperto dei centri abitati del territorio regionale, idonee protezioni delle vie respiratorie”*.

dato atto che risulta incerta l'identificazione del trasgressore (per assenza di verifica mediante documento di identità o procedura di identificazione coattiva) e che da verifiche anagrafiche effettuate presso le banche dati dell'ente nonché presso l'Ufficio anagrafe del Comune di Torino (anche mediante consultazione anagrafe nazionale), il soggetto risulta *“non reperito nell'anagrafe della popolazione residente o già residente dal 1971 ad oggi”*.

Ritenuto pertanto di non procedere alla predisposizione di un'ingiunzione di pagamento, pur in presenza degli altri presupposti previsti dalla legge, in quanto risulterebbe impossibile la notifica del relativo provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

determina

L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti